



COMUNE DI NORBELLO

Provincia di Oristano

COPIA

**N° 120
DEL 29/11/2017**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	Approvazione sistema di valutazione della performance del Segretario Comunale.
-----------------	--

L'anno *Duemiladiciassette*, il giorno *ventinove* del mese di *novembre*, alle *ore 12,25*, in Norbello, presso la sede comunale, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**, presieduta dal Dott. Matteo Manca, nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

		Presenti	Assenti
<i>Angioni Giacomo</i>	Vice-Sindaco	x	
<i>Carboni Simone</i>	Assessore		x
<i>Carta Andrea</i>	Assessore	x	
<i>Medde Fabiana</i>	Assessore	x	
		3	1

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, *D.ssa Serena Copersino*, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. -

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- Il D.Lgs. 267/00 recante il “Testo Unico degli Enti Locali”;
- Il D.Lgs. 165/2001 recante il “Testo Unico sul pubblico impiego”;
- Il vigente Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi;

Premesso che:

- le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adottare metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare non solo la performance organizzativa ma anche quella individuale, con riferimento a tutte le categorie di personale presenti nell’ente (ARAN SEG_041_Orientamenti_Applicati);
- con riferimento alla particolare ipotesi del segretario comunale, la Corte dei Conti ha più volte chiarito che allo stesso l’indennità di risultato non può essere erogata in modo automatico e per il solo servizio prestato (cfr. da ultimo Corte dei Conti, sez. giur. Campania, che con la sentenza n. 135 depositata il 10 aprile 2017 ha evidenziato che corrispondere la retribuzione di risultato in favore del segretario comunale, in assenza di un corretto procedimento valutativo delle attività svolte, basato su una preventiva e reale valutazione del relativo operato (e dei risultati raggiunti), alla stregua di parametri oggettivi e predeterminati, è fonte di danno erariale.);
- l’art. 42 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16.5.2001, stabilisce che la corresponsione di tale voce retributiva può avvenire solo nel rispetto delle precise condizioni e modalità ivi stabilite e cioè:
 - 1) preventiva destinazione da parte dell’ente di risorse aggiuntive a proprio carico per un importo non superiore al 10 % del monte salari riferito a ciascun segretario nell’anno di riferimento, nell’ambito delle risorse effettivamente disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa;
 - 2) preventiva fissazione e formale conferimento al segretario di precisi obiettivi, tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti;
 - 3) valutazione annuale degli obiettivi e dei risultati conseguiti dal segretario da parte degli enti che, a tal fine, utilizzano, con gli opportuni adattamenti, la disciplina adottata ai sensi del D.Lgs.n.286/1999 relativo alla definizione di meccanismi e strumenti di monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati;
- attualmente, anziché al D.lgs. 286/1999, occorre far riferimento al D.Lgs. 150/2009 che ha introdotto un sistema di individuazione, misurazione e valutazione della performance, basato su giudizi che devono essere effettuati da organismi indipendenti;

Preso atto che il decreto legislativo n. 74 del 2017 interviene sulla disciplina della misurazione e valutazione della performance dei dipendenti pubblici, introducendo una serie di modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione della legge n. 124 del 2015;

Richiamato il modificato art. 16, comma 2, del d.lgs. 150/2009 che recita quanto segue: “Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1. Per l’attuazione delle restanti disposizioni di cui al presente decreto, si procede tramite accordo da sottoscrivere ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997 in sede di Conferenza unificata”.

Richiamata la deliberazione n. 4/2010 della Commissione Indipendente per la Valutazione la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), relativa alla definizione dei requisiti per la nomina dei componenti dell'Organismo di Valutazione, che tra l'altro precisa che detta deliberazione non trova applicazione immediata per gli enti locali, ma che costituisce linea guida per l'adeguamento dell'ordinamento degli stessi;

Richiamato altresì l'orientamento della suddetta Commissione, la quale ha ribadito che *“Nell'ipotesi in cui i Comuni, nella loro autonomia, non deliberino la costituzione dell'OIV, non può verificarsi la decadenza connessa alla sostituzione dei “servizi di controllo interno comunque denominati”, prevista dagli articoli 14, comma 2, e 30, comma 2, del D. Lgs. n. 150/2009, ai quali potranno essere affidate le funzioni implicate dall'applicazione dei principi delle disposizioni richiamate dagli articoli 16 e 31 del D. Lgs. n. 150/2009”*;

Visto l'art. 147 del D.Lgs. 267/2000 che detta norme in materia di controlli interni degli enti locali;

Visto altresì l'art. 6, comma 3, del D.L. 78/2010, conv. in L.122/2010, che stabilisce *“Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma 58 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma.”*;

Evidenziato che:

- gli enti locali stante il mancato rinvio dell'art. 16, co. 2, del d.lgs. n. 150 del 2009 all'art. 14 dello stesso decreto, hanno facoltà, e non l'obbligo, di costituire l'OIV, in quanto, nella loro autonomia, possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del d.lgs. n. 150 del 2009 indicate nel citato art. 16 (FAQ ANAC in materia di Organismi Indipendenti di Valutazione)
- nessun componente può appartenere contemporaneamente a più Organismi indipendenti di valutazione o Nuclei di valutazione. Il principio di esclusività può essere derogato nelle ipotesi in cui si tratti di incarichi in enti di piccole dimensioni che trattano problematiche affini e che operano nella stessa area geografica, anche in relazione alla valutazione complessiva degli impegni desumibili dal curriculum; Con esclusivo riferimento ai comuni, può definirsi “ente di piccole dimensioni”, ai fini della deroga al principio di esclusività di cui al punto 9 della delibera n. 12 del 2013, un comune con popolazione non superiore ai 15.000 abitanti o una forma associativa tra i comuni avente la medesima popolazione. (FAQ in materia di Organismi Indipendenti di Valutazione);

Dato atto che in questo Ente il Nucleo di Valutazione risulta composto da due membri, ovvero il segretario comunale e un esperto esterno;

Atteso che, secondo quanto stabilito dall'ANAC con delibera n. 12 del 27 febbraio 2013, il componente interno deve comunque cessare dalle funzioni precedentemente svolte quando il contemporaneo esercizio di queste ultime potrebbe determinare una situazione di sovrapposizione delle posizioni di valutatore con quella di valutato;

Esaminato il “Sistema di valutazione della performance del Segretario Comunale” proposto dal membro esterno del Nucleo di Valutazione, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale e ritenuto meritevole di approvazione;

Ritenuto inoltre di stabilire che per la gestione del processo di valutazione del segretario comunale il Nucleo sia composto oltre che dal membro esterno anche dal Sindaco quale componente pro tempore di detto organismo;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00;

Dato atto che NON si acquisisce il parere in ordine alla regolarità contabile poiché il presente atto NON comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49, del D. Lgs. 267/2000 (così come modificato dal D.L. 174/2012 conv. Legge 213/2012);

Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,

DELIBERA

- di approvare, per quanto motivato in premessa, alla quale espressamente si rinvia, il "Sistema di valutazione della performance del Segretario Comunale" il cui testo è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante sotto la lettera A;
- di stabilire che per la gestione del processo di valutazione del segretario comunale il Nucleo sia composto oltre che dai due membri esterni anche dal Sindaco quale componente pro tempore di detto organismo;
- Di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di separata, palese votazione, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, D.Lgs.n.267/2000;
- Di dichiarare con separata votazione espressa in forma palese all'unanimità, il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D. Lgs. n. 267/2000,

Letto, approvato e sottoscritto. -

Il Presidente
Dr. Matteo Manca

Il Segretario Comunale
D.ssa Serena Copersino

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..

ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

*Il Responsabile del settore
Rag. Francesco Schirra*

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire dalla data odierna .

Norbello, li 06/12/2017

*Il Responsabile del Settore I
Rag. Francesco Schirra*

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:

- Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). -
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). -

Norbello li 06/12/2017

*Il Segretario Comunale
Dott.ssa Serena Copersino*

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Norbello li 6 dicembre 2017

*Il Responsabile del Settore Amministrativo
Rag. Francesco Schirra*